

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1043

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVI, BRUTTI, RUSSO, SENESE,
CASADEI MONTI, IMPOSIMATO, LA FORGIA, MORANDO,
BERTONI, PELLEGRINO e SMURAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1994

Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di
punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, diritto alla
difesa e accelerazione dei processi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Onorevoli senatori, il presente disegno di legge fissa nuove norme in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, in materia di potenziamento del diritto alla difesa ed in materia di riduzione della durata dei processi.

Le nuove norme intervengono a modificare in taluni aspetti il codice penale e il codice di procedura penale.

Esse mirano ad introdurre una disciplina penale più rigorosa per i più rilevanti reati contro la pubblica amministrazione, aggravando le pene e prevedendo, in conseguenza della condanna, la confisca dei beni illecitamente acquisiti.

Inoltre, le norme si propongono di favorire il ravvedimento degli autori di quei delitti e la collaborazione con la giustizia, attraverso la previsione di una forte attenuante. Questa potrà funzionare come incentivo alla rottura dei vincoli di omertà su cui, in ultima analisi, si fonda il sistema della corruzione.

L'ipotesi normativa di un beneficio collegato al ravvedimento, già sperimentata in relazione ad altri reati, è diretta a rendere più instabile ed insicuro il rapporto di complicità ed il concorso nell'attività criminosa. Ciò può contribuire a prevenire fenomeni di corruzione e ad evitare la loro sistematica riproduzione.

D'altro canto, misure di tal genere non possono che determinare uno sviluppo ulteriore e pieno delle indagini penali tuttora in corso, creando le condizioni perchè i fatti emergano e le responsabilità vengano accertate fino in fondo.

Accanto alla disciplina sostanziale, il disegno di legge contiene anche alcune norme sul rito penale. Esso prevede garanzie più efficaci per la tutela del diritto alla difesa nella fase delle indagini preliminari, allo scopo di superare alcuni elementi di squilibrio e di compressione della difesa

derivanti dalle modificazioni, dagli adattamenti (ma anche dalle insufficienze) del codice del 1989.

Infine, il disegno di legge persegue le finalità di una generale accelerazione dei processi penali, fissando le condizioni per un più ampio ricorso al giudizio abbreviato (il che può avere una utile ricaduta ai fini della efficienza complessiva del sistema).

Dunque, con questa iniziativa legislativa, si intende coniugare e bilanciare esigenze fondamentali di rigore, di accertamento pieno delle responsabilità per i fatti di corruzione e di garantismo nei confronti dei cittadini sottoposti a procedimenti penali.

La prima parte del presente disegno di legge (articoli 1-18) riguarda la punizione e la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Si introduce anzitutto una semplificazione normativa. L'articolo 1 unifica le due tradizionali fattispecie della corruzione e della concussione, prevedendo la reclusione da tre a nove anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceva indebitamente denaro o altra utilità (o che ne accetti la promessa) per il compimento di atti relativi al suo ufficio.

L'articolo 2 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, anche cedendo a sollecitazioni dei beneficiari, dia o prometta denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, in relazione ad atti del suo ufficio.

Alla semplificazione si unisce qui l'inasprimento delle pene.

Un ulteriore inasprimento (articolo 3) riguarda i reati di corruzione commessi da determinati soggetti: magistrati, militari, funzionari e agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari.

La stessa linea volta ad una maggiore severità di trattamento, si ritrova (articolo 4) nella riformulazione dell'articolo 346 del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

codice penale in materia di vantato credito e nella disciplina relativa alla interruzione dei termini di prescrizione dei reati (articolo 5), quando, attraverso la corruzione, si è cercato di ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di quei reati.

Al fine di favorire il ravvedimento e la rottura del vincolo di omertà viene prevista una circostanza attenuante, la cui portata fa sì che possa determinarsi un ulteriore ampio accertamento di responsabilità relative al passato ed una maggiore insicurezza per tutte le forme di corruzione.

Le pene per i reati di corruzione sono diminuite dalla metà ai due terzi, a condizione che il soggetto ammetta il fatto, fornisca tutti gli elementi utili alla individuazione degli altri responsabili (articolo 7). Questo comportamento di collaborazione con la giustizia, perchè valga come attenuante, deve attuarsi in una fase anteriore all'udienza preliminare. La norma è espressamente riferita anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge (articolo 11) e ciò per evitare che, in relazione a fatti per i quali si sono aggravate le pene, essa venga considerata non applicabile per il passato.

La stessa circostanza attenuante (volta ad incentivare il ravvedimento) è prevista (articolo 10) per le violazioni in materia di finanziamento dei partiti politici.

Per i reati di corruzione, viene fissato un regime nuovo di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche elettive nonché di interdizione dai pubblici uffici. Tale regime è modulato in funzione della gravità dei fatti e in particolare è escluso per i fatti di lieve entità (articolo 8).

Nei confronti degli imprenditori che siano stati condannati come corruttori per avere dato o promesso denaro od altra utilità a pubblici ufficiali o siano stati condannati per una serie di altri reati viene stabilita (articolo 12) come pena accessoria la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'articolo 15 del disegno di legge prevede una riparazione pecuniaria (formante oggetto di una obbligazione civile) a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato del

di pubblico servizio, condannato per corruzione, in misura pari a quanto da lui illecitamente ricevuto. Alla stessa riparazione pecuniaria è tenuto il corruttore.

Per quel che riguarda la confisca si introduce un sistema analogo a quello già previsto in relazione ai reati di mafia.

In caso di condanna, anche a seguito di patteggiamento, per i più rilevanti delitti contro la pubblica amministrazione viene infatti prevista (articolo 16) la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, di cui il condannato non riesca a dimostrare la lecita provenienza.

Del tutto nuova rispetto ad analoghe disposizioni relative alla confisca dei beni dei condannati per reati di mafia è la norma in base alla quale i beni confiscati devono avere una destinazione sociale (articolo 18), costituendo parte di un fondo nazionale per l'occupazione giovanile, da investire prioritariamente nelle aree a forte declino industriale e nel Mezzogiorno.

La seconda parte del presente disegno di legge (articoli 19-27) si propone di allargare lo spazio riservato alla difesa nella fase delle indagini preliminari, pur senza contraddire il principio - da ribadire e mantenere, nonostante le eccezioni ad esso introdotte - che la prova deve essere formata, nel pieno rispetto del contraddittorio, in dibattimento.

Si può effettivamente consentire alla difesa un maggior intervento nella fase delle indagini preliminari operando in tre direzioni:

a) anzitutto, prevedendo (articolo 21) la possibilità, per il pubblico ministero, di depositare nella segreteria, a disposizione dei difensori che potranno prenderne visione ed estrarne copia, anche i verbali di atti diversi da quelli ai quali il difensore ha diritto di assistere, se il segreto su tali atti non è necessario per il proseguimento delle indagini. La valutazione relativa alla necessità del segreto non può che essere lasciata al pubblico ministero, cui spetta la direzione e la responsabilità delle indagini. Non è senza significato, tuttavia, rimuovere l'attuale obbligo del segreto disposto dalla legge per tutti gli atti, esclusi quelli cui il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

difensore ha diritto di assistere (e salva l'eccezione di cui al comma 2 dell'articolo 329 del codice di procedura penale), poichè il pubblico ministero, quando effettivamente il segreto non sia necessario, potrà, con il deposito degli atti, mettere il difensore nella condizione di esporre tempestivamente le ragioni della difesa e di proporre appropriate richieste; ed anche le indagini preliminari non potranno non trarre giovamento da un maggiore contraddittorio tra accusa e difesa;

b) inoltre, prevedendo (articoli 22 e 23) che, concluse le indagini ritenute necessarie, il pubblico ministero, prima di assumere le sue determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio, disponga il deposito di tutti gli atti a disposizione dei difensori, e che i difensori abbiano, entro il termine di quindici giorni, la facoltà di richiedere nuovi accertamenti. Anche questa norma risponde allo scopo di rendere concreta la facoltà del difensore di presentare memorie e richieste: si tratterà, infatti, di memorie e richieste che il difensore presenterà con puntuale riferimento alle indagini svolte e alle eventuali lacune delle stesse. In tal modo - se, cioè, il difensore sarà messo nella condizione di sollecitare gli accertamenti utili alla difesa dopo che ha avuto conoscenza di tutti gli atti fino a quel momento compiuti - potrà assumere contenuto concreto l'obbligo imposto al pubblico ministero dall'articolo 358 di «svolgere altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». È previsto l'obbligo del pubblico ministero di espletare le indagini richiestegli, salvo che esse siano manifestamente irrilevanti. Questa riserva è parsa necessaria, al fine di evitare che l'istanza sia proposta a scopi meramente dilatori; peraltro, il pubblico ministero, cui è rimessa tale valutazione, potrà rigettare l'istanza solo con decreto motivato. Non è sembrato opportuno sottoporre ad impugnazione, o a riesame, il decreto del pubblico ministero, per non appesantire eccessivamente la fase finale delle indagini; d'altra parte, il difensore potrà proporre le sue istanze in sede di udienza preliminare,

secondo le norme in vigore, anche se il giudice potrà accogliere tali istanze soltanto se gli apparirà evidente la loro decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. È parso opportuno prevedere che alla audizione delle persone indicate dai difensori questi abbiano la facoltà di assistere: da un lato, infatti, è ormai venuta meno l'esigenza di segretezza, dall'altro lato la presenza dei difensori sarà utile per mettere a fuoco le circostanze su cui le persone indicate sono informate;

c) infine, specificando meglio i poteri di indagine dei difensori, quali sono oggi regolati dall'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Si propone, a questo riguardo (articolo 21) di introdurre l'attuale norma dell'articolo 38 nel codice di procedura penale (ove diventerebbe l'articolo 378 *bis*) e di aggiungervi tre nuovi commi. Con il primo (comma 3) si prevede la facoltà per il difensore di farsi rilasciare dichiarazioni scritte da persone informate sui fatti e di depositare tali dichiarazioni nella segreteria del pubblico ministero affinché siano inserite nel fascicolo del pubblico ministero anche agli effetti dell'articolo 500. L'esercizio di tale facoltà è subordinato, peraltro, a talune cautele volte a garantire la genuinità della acquisizione e ad evitare interferenze con le indagini svolte dal pubblico ministero: si prevede, così, che la dichiarazione scritta debba essere raccolta personalmente dal difensore e datata, che essa sia rilasciata da persona che non sia stata già sentita dal pubblico ministero o, per sua delega, dalla polizia giudiziaria nè citata per essere da questi sentita nè indicata come teste nella richiesta di incidente probatorio, che la persona sia preventivamente avvertita della facoltà di rifiutare il colloquio o farvi assistere persona di sua fiducia, e che il difensore attesti la autenticità delle sottoscrizioni, la veridicità della data e l'osservanza delle altre cautele sopra indicate (esclusa quella che la persona non sia già stata sentita o citata dal pubblico ministero o indicata come teste nella

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

richiesta di incidente probatorio, poiché trattasi di circostanze di cui il difensore può non essere a conoscenza). Con gli altri due commi aggiunti all'attuale articolo 38 delle norme di attuazione approvate con il citato decreto legislativo n. 271 del 1989 (che, come già detto, dovrebbe diventare l'articolo 378-bis del codice), e precisamente con i commi 4 e 5, si propone di chiarire, evitando eventuali difficoltà interpretative, che l'esercizio della difesa attribuisce al difensore il diritto di accesso ai documenti amministrativi come regolato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241; naturalmente (comma 5) il difensore non potrà utilizzare i documenti ai quali ha avuto accesso per scopi diversi da quello della difesa del suo assistito.

Gli articoli 19, 24 e 25 introducono nel codice di procedura penale alcune modifiche prevalentemente formali che sono conseguenti alle modifiche sopra illustrate. Va segnalato, tuttavia, che nel nuovo testo dell'articolo 408, comma 1 (articolo 24) si propone di collegare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero alla sua valutazione che «gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio», secondo la formulazione già adottata dall'articolo 125 delle norme di attuazione approvate con il decreto legislativo n. 271 del 1989; e che, per coerenza con quest'ultima disposizione, si propone altresì di aggiungere tra le cause per le quali il giudice per le indagini preliminari pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quella che «gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio». Questa integrazione dell'articolo 425 del codice, che si propone di introdurre mediante l'articolo 26, varrà ad eliminare l'attuale paradosso per cui il giudice per le indagini preliminari è tenuto a disporre il rinvio a giudizio anche quando ricorrerebbero i presupposti per l'archiviazione e servirà quindi a rafforzare la funzione di «filtro» della udienza preliminare.

L'articolo 27 apporta infine alcune modifiche all'articolo 430 del codice di procedu-

ra penale per sancire il principio che l'audizione di persone informate sui fatti non sia possibile - dopo la conclusione delle indagini preliminari - nè da parte del pubblico ministero nè da parte dei difensori quando trattasi di persone di cui sia stato già ammesso l'esame o nell'incidente probatorio o all'udienza preliminare o nel dibattimento. Sembra infatti che il principio del contraddittorio esiga che, una volta disposto l'esame davanti al giudice di una persona informata, tale esame si svolga con tutte le garanzie previste per la formazione della prova.

Con la terza parte del presente disegno di legge (articoli 28-30) si inseriscono disposizioni volte a rendere più ampio il ricorso al giudizio abbreviato per tutti i reati per i quali è già consentito. Tale ricorso risulterà dalla decisione dell'imputato, che viene qui valorizzata.

Si prevede, infatti, che il pubblico ministero (articolo 29) possa opporsi alla richiesta dell'imputato solo nei casi in cui vi sia la necessità di svolgere ulteriori indagini, che vanno indicate, o di sottoporre gli elementi di prova già acquisiti al vaglio del dibattimento. Ma l'opposizione del pubblico ministero non è ostativa. Il giudice, ove non ritenga che sussistano gli elementi di necessità adottati dal pubblico ministero, dispone il giudizio abbreviato se il processo può essere definito allo stato degli atti.

Sempre al fine di consentire un maggior ricorso a questo istituto, si prevede (articoli 28 e 30) per l'imputato la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato per l'udienza preliminare ed inoltre la possibilità di chiederlo anche successivamente, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e anche se la richiesta sia stata rigettata precedentemente. Il pubblico ministero si può opporre esponendo gli stessi elementi di necessità previsti all'articolo 29 del presente disegno di legge. In questo caso il tribunale decide sulla richiesta con le stesse modalità previste per il giudice per le indagini preliminari.

Questa più ampia applicazione del giudizio abbreviato è un fattore di celerità e di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deflazione processuale. Si è preferito puntare su un incremento di questo rito alternativo piuttosto che sulla estensione del patteggiamento, che nella misura attuale (patteggiamento a due anni) già sembra configurarsi come un utile strumento di rapida composizione giudiziaria e di accertamento delle responsabilità. Si tratta di una sentenza di condanna alla quale si giunge con modalità di tipo negoziale e con garanzie

ridotte. Il limite a due anni di pena tiene conto di queste caratteristiche e sembra ragionevole.

Per i delitti di corruzione è evidente che il patteggiamento potrà trovare un'applicazione assai più ampia a favore di tutti coloro che collaborino con la giustizia e quindi possano giovare della circostanza attenuante prevista dall'articolo 7 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Corruzione)*

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - *(Corruzione)*. - È punito con la reclusione da tre a nove anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente per sé o altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto di ufficio ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 2.*(Pene per il corruttore)*

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - *(Pene per il corruttore)*. - È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, anche se su induzione o sollecitazione dei beneficiari, dà o promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità non dovuti in relazione al compimento di un atto dell'ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso in

relazione all'omissione o al ritardo di un atto di ufficio ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio».

Art. 3.

(Circostanze aggravanti)

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - *(Circostanze aggravanti)*. - La pena prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o da un agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero, ovvero se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva non superiore a cinque anni.

La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei soggetti di cui al primo comma, ovvero se dal fatto deriva la conseguenza di cui al primo comma, ultima parte.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni ovvero all'ergastolo, in luogo delle pene previste dagli articoli 317 e 318, si applica la pena della reclusione da sei a venti anni. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 317, ultimo comma».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 321».

3. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

Art. 4. .

(Vantato credito)

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - *(Vantato credito)*. - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o doverne soddisfare le richieste, fa dare o promettere a se o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o come remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nei confronti del quale è vantato il credito o al quale è destinato il denaro o altra utilità è un magistrato, un militare di carriera, un funzionario o agente di polizia o un rappresentante diplomatico o consolare all'estero.

La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità».

Art. 5.

(Interruzione dei termini di prescrizione)

1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - *(Interruzione dei termini di prescrizione)*. - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di reati, il termine di prescrizione dei reati occultati ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto.

Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione per le obbligazioni tributarie che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento, ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto, e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche se non definitiva».

Art. 6.

(Istigazione alla corruzione)

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - *(Istigazione alla corruzione)*. - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà se il fatto è commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alle sue attività, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena prevista dall'articolo 317, ridotta di un terzo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 317, ultimo comma».

2. Gli articoli 317-*bis* e 319-*ter* sono abrogati.

Art. 7.

(Circostanza attenuante per chi ammetta il fatto e indichi elementi utili all'accertamento delle responsabilità)

1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - *(Circostanza attenuante)*. - Le pene previste dagli articoli 317, 318 e 319, terzo comma, sono diminuite dalla metà a due terzi per chi ammetta il fatto e indichi ogni elemento utile per la individuazione degli altri responsabili fino al giorno precedente l'inizio dell'udienza preliminare».

Art. 8.

(Circostanza attenuante)

1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. - *(Circostanza attenuante)*. - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite sino alla metà e non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 317, ultimo comma, 322, ultimo comma, e 321-bis, primo comma».

Art. 9.

(Reati connessi)

1. Nel reato previsto dall'articolo 2621, numero 1), del codice civile, nei reati previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare il reato di corruzione o assicurarne il profitto, nonché nel reato di collusione di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quello di corruzione, a favore di chi denunci il fatto e indichi ogni altro elemento utile per l'individuazione degli altri responsabili fino al giorno precedente l'udienza preliminare, si applica la circostanza attenuante di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dalla presente legge.

Art. 10.

(Attenuante per le violazioni in materia di finanziamenti ai partiti politici)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis. - *(Attenuante per violazioni in materia di finanziamenti ai partiti politici)*. -

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le pene previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'articolo 4 della presente legge sono diminuite dalla metà a due terzi per chi ammetta il fatto e indichi ogni elemento utile per la individuazione degli altri responsabili fino al giorno precedente l'inizio dell'udienza preliminare».

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 10 si applicano anche ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonchè a chi abbia tenuto il comportamento ivi previsto prima di tale data.

Art. 12.

(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

1. L'articolo 32-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater*. - *(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*. - Ogni condanna o applicazione della pena su richiesta per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 322, 346, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1, e 640-*bis* commessi in danno o in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Art. 13.

(Cause di ineleggibilità e decadenze)

1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) coloro nei cui confronti è stata applicata su richiesta la pena per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 322 e 346 del codice penale».

2. Al comma 4-*quinqies* dell'articolo 15 della citata legge n. 55 del 1990, dopo le parole «sentenza di condanna» sono aggiunte le seguenti «o di applicazione della pena su richiesta».

3. Nel comma 4-*septies* dell'articolo 15 della citata legge n. 55 del 1990, le parole: «e f)» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e f-bis)».

Art. 14.

(Interdizione dai pubblici uffici)

1. Dopo l'articolo 321 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 321-bis. - *(Interdizione dai pubblici uffici)*. - La condanna o l'applicazione della pena su richiesta per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 318 e 346 comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

All'interdizione dai pubblici uffici disposta in applicazione del presente articolo e degli articoli 317 e 322 non è applicabile il beneficio dell'articolo 163 del codice penale eventualmente concesso al condannato o all'imputato cui sia stata applicata su richiesta una pena per i delitti di cui al comma primo».

Art. 15.

(Riparazione pecuniaria)

1. L'articolo 319-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319-bis. - *(Riparazione pecuniaria)*. - Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 317 e 319, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria a favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di

pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 318 e 319, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto versato al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria a favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

Nel caso di sentenza di condanna di cui ai commi primo e secondo, al pagamento sono obbligati in solido, secondo le norme del codice civile, la persona fisica o giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato».

2. Il soggetto che abbia tratto vantaggio dalla commissione del reato è citato in giudizio dal pubblico ministero con le forme previste per la citazione del responsabile civile e può esercitare i diritti riconosciuti a tale soggetto.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Confisca obbligatoria)

1. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, terzo comma, e 346 del codice penale è sempre disposta la confisca del denaro dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato alla propria attività economica o al proprio reddito dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 17.

(Sequestro)

1. Nel corso del procedimento l'autorità giudiziaria dispone il sequestro delle cose che possono essere confiscate a norma dell'articolo 16.

2. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo dove essi si trovano.

Art. 18.

*(Fondo nazionale
per l'occupazione giovanile)*

1. Il denaro e i beni confiscati sono destinati ad un fondo nazionale per l'occupazione giovanile, da investire prioritariamente nelle aree a forte declino industriale e nelle regioni del Mezzogiorno.

Art. 19.

*(Attività del pubblico ministero
e dei difensori)*

1. La rubrica del titolo V del libro V del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «Attività del pubblico ministero e dei difensori».

Art. 20.

*(Deposito di atti che i difensori hanno
facoltà di esaminare)*

1. La rubrica dell'articolo 366 del codice di procedura penale, è sostituita dalla seguente: «Deposito di atti che i difensori hanno facoltà di esaminare».

2. All'articolo 366 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il pubblico ministero dispone il deposito nella segreteria di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 quando il

segreto su di essi non è necessario per il proseguimento delle indagini. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.».

Art. 21.

(Attività di indagine dei difensori)

1. Dopo l'articolo 378 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 378-bis. *(Attività di indagine dei difensori)*. - 1. I difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

3. I difensori hanno facoltà di depositare nella segreteria del pubblico ministero le dichiarazioni scritte che siano state ad essi rilasciate dalle persone indicate nel comma 1. Esse sono inserite nel fascicolo del pubblico ministero anche agli effetti dell'articolo 500, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) che siano state rilasciate personalmente al difensore e contengano la data in cui sono state rilasciate;

b) che siano state rilasciate da persona non precedentemente sentita dal pubblico ministero, o per sua delega dalla polizia giudiziaria, nè citata per essere da questi sentita e della quale non sia stata precedentemente chiesta la assunzione come testimone nell'incidente probatorio salvo che la richiesta di incidente probatorio sia stata dichiarata inammissibile o rigettata;

c) che la persona sia stata preventivamente avvertita della facoltà di rifiutare il colloquio od il rilascio della dichiarazione scritta e della facoltà di farsi assistere durante il colloquio da persona di sua fiducia, e che questa, se ne è stata richiesta la presenza, abbia sottoscritto la dichiarazione;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) che il difensore attesti l'autenticità delle sottoscrizioni, l'osservanza delle condizioni indicate nelle lettere a) e c) e la veridicità della data.

4. I difensori hanno il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tali effetti l'esercizio della difesa, da parte del difensore, costituisce tutela di situazione giuridicamente rilevante. La richiesta di accesso ai documenti può essere motivata con la sola indicazione della qualità di difensore in un procedimento penale; i difensori non sono tenuti ad indicare il nome del loro assistito nè l'oggetto del procedimento. Non si applica ai difensori il limite all'accesso ai documenti previsto dall'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I difensori non possono utilizzare i documenti amministrativi ai quali hanno avuto accesso ai sensi del comma 4 per scopi diversi da quello della difesa del loro assistito».

2. L'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

Art. 22.

(Deposito degli atti)

1. L'articolo 405 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 405. - *(Deposito degli atti)*. - 1. Entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato il pubblico ministero deposita nella segreteria il fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari; deposita nella segreteria, inoltre, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, salvo che debbano essere custodite altrove. Del deposito è notificato avviso ai difensori delle parti, con

l'avvertimento che entro il termine indicato nell'articolo 407-bis, comma 1, possono prendere visione degli atti e delle cose, estrarre copie ed esercitare le facoltà previste dall'articolo 407-bis, commi 1 e 2.

2. Il termine indicato nella prima parte del comma 1 è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a).

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero».

Art. 23.

(Ulteriori indagini a richiesta dei difensori)

1. Dopo l'articolo 407 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 407-bis. - *(Ulteriori indagini a richiesta dei difensori)*. - 1. Entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 405 i difensori hanno facoltà di chiedere al pubblico ministero di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o delle persone indicate nell'articolo 210, se a ciò non si sia in precedenza provveduto, di assumere informazioni da persone che possano riferire su circostanze utili ai fini delle indagini, di compiere altri accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Nella istanza devono essere indicate le generalità delle persone che possono fornire informazioni e della persona di cui si chiede l'interrogatorio; se sono richiesti altri accertamenti, devono essere indicati specificamente i fatti e le circostanze su cui gli accertamenti devono essere compiuti.

2. Entro lo stesso termine i difensori hanno facoltà di depositare nella segreteria del pubblico ministero le dichiarazioni

scritte ad essi rilasciate ai sensi dell'articolo 378-bis, comma 3.

3. Il pubblico ministero rigetta l'istanza di cui al comma 1 soltanto se le indagini richiestegli sono manifestamente irrilevanti. In tal caso provvede con decreto motivato notificato al difensore. Se non rigetta l'istanza, il pubblico ministero procede alle indagini richiestegli entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della istanza od entro l'ulteriore termine che, in caso di necessità, può, su sua richiesta, essere stabilito dal giudice per le indagini preliminari. I difensori hanno facoltà di assistere alla audizione delle persone indicate nella istanza; a tal fine è notificato ad essi avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento di tali atti».

Art. 24.

(Richiesta di archiviazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 408 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Scaduto il termine indicato nell'articolo 407-bis, ovvero rigettata l'istanza ivi prevista, ovvero espletate le ulteriori indagini ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 3, il pubblico ministero, se gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, presenta al giudice richiesta di archiviazione. La richiesta è presentata entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 407-bis, comma 1, se non è presentata l'istanza ivi prevista, ovvero dalla data del decreto di rigetto della istanza, se questa è presentata e rigettata, ovvero dalla scadenza del termine per l'espletamento delle ulteriori indagini, negli altri casi. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate, anche a norma dell'articolo 407-bis, commi 2 e 3, e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari».

Art. 25.

(Richiesta di rinvio a giudizio)

1. L'articolo 416 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416. - *(Richiesta di rinvio a giudizio)*.

- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

2. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata nella cancelleria del giudice entro lo stesso termine indicato nell'articolo 408, comma 1.

3. Con la richiesta di rinvio a giudizio è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate, anche a norma dell'articolo 407-bis, commi 2 e 3, e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove».

Art. 26.

(Sentenza di non luogo a procedere)

1. Nell'articolo 425, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole «qualiasi altra causa» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio,».

Art. 27.

(Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e dei difensori)

1. La rubrica dell'articolo 430 del codice di procedura penale, è sostituita dalla seguente: «Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e dei difensori».

2. Nell'articolo 430, comma 1, dopo le parole «o del difensore di questo» sono aggiunte le seguenti: «e degli atti indicati negli articoli 362 e 363 se relativi a persone di cui è stato ammesso l'esame nell'incidente probatorio, all'udienza preliminare o nel dibattimento».

3. I difensori possono svolgere, anche dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 407-bis, l'attività indicata nell'articolo 378-bis, ma la dichiarazione scritta prevista dal comma 3 di quest'ultimo articolo non può essere rilasciata da persona di cui precedentemente sia stato ammesso l'esame all'udienza preliminare o nel dibattimento».

Art. 28.

*(Richiesta di giudizio abbreviato
per l'udienza preliminare)*

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 438. - *(Richiesta di giudizio abbreviato per l'udienza preliminare)*. - 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare.

2. La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice oppure è presentata, anche oralmente, nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. Essa è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».

Art. 29.

(Provvedimenti del giudice)

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. - *(Provvedimenti del giudice)*. - 1. Sulla richiesta il giudice provvede in udienza con ordinanza dopo aver sentito il pubblico ministero.

2. Il pubblico ministero può opporsi alla richiesta soltanto quando vi è la necessità di svolgere ulteriori indagini, che deve indicare, o di sottoporre gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari alla verifica dibattimentale.

3. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti e, qualora vi sia opposizione del pubblico ministero, se ritiene che non sussista la necessità addotta dal pubblico ministero ai sensi del comma 2».

2. L'articolo 440 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 30.

*(Richiesta di giudizio abbreviato
dopo l'udienza preliminare)*

1. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 443-bis. - *(Richiesta di giudizio abbreviato dopo l'udienza preliminare)*. - 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti anche successivamente all'udienza preliminare fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. La richiesta è depositata nella cancelleria del tribunale oppure è presentata, anche oralmente, in udienza non oltre il termine indicato nel comma 1. Essa è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

3. Sulla richiesta il tribunale provvede con ordinanza, dopo aver sentito il pubblico ministero.

4. Il pubblico ministero può opporsi alla richiesta soltanto se vi è la necessità di sottoporre gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari alla verifica dibattimentale, oppure se vi è la necessità di acquisizioni probatorie in dibattimento, che deve specificamente indicare.

5. Il tribunale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere

definito allo stato degli atti, e, qualora vi sia opposizione del pubblico ministero, se ritiene che non sussistano le necessità adottate dal pubblico ministero ai sensi del comma 4.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 441,442 e 443.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se l'imputato ha presentato la richiesta di giudizio abbreviato per l'udienza preliminare e questa sia stata rigettata».